24061/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

7 SET

Oggetto

SOMMINISTRAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Dott. GABRIELE POSITANO - Rel. Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -

Ud. 02/03/2021 - CC

R.G.N. 16184/2019

Rep.

CRON. 24061

CU + CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16184-2019 proposto da:

(omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in I (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (omissis), (omissis), (omissis)

- ricorrente -

contro

(omissis)., già (omissis), in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

- controricorrente -

2177

avverso la sentenza n. 1061/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/03/2019;

Rilevato che:

(omissis) , chiedeva e otteneva dal Tribunale di Venezia un decreto ingiuntivo in data 15 febbraio 2010 assumendo un significativo consumo di gas ad uso domestico da parte della (omissis) |, attestato da una bolletta per l'importo di euro 7442, contestata dall'utente, secondo cui, nei 10 giorni relativi al presunto consumo, gli impianti erano staccati per lavori di ristrutturazione; (omissis) . assumeva di avere appreso dell'esistenza dell'ingiunzione, in data 4 novembre 2011, a seguito della notificazione dell'atto di precetto, nel quale si dava atto che il decreto ingiuntivo era stato notificato al debitore per compiuta giacenza in data 20 aprile 2011 e non opposto. Riscontrava che, effettivamente, l'ingiunzione di pagamento era stata notificata con tali modalità. Pertanto, ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c. proponeva opposizione in data 14 aprile 2011, nel termine di giorni 40 dalla notifica del precetto, rilevando l'irregolarità della notifica, per omessa indicazione della persona fisica del rappresentante della società, atteso il generico richiamo al "legale rappresentante *pro tempore*". Nel merito deduceva l'infondatezza della richiesta;

si costituiva (omissis) eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità dell'opposizione tardiva, in quanto la notifica del decreto ingiuntivo era stata regolarmente effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante della società debitrice e deduceva, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione;

istruita la causa con consulenza tecnica, il Tribunale di Venezia, con sentenza del 2 luglio 2014, riscontrata l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo e ritenuta ammissibile l'opposizione tardiva, la accoglieva nel merito, revocando il decreto ingiuntivo. In particolare, rilevava che "la ricerca del rappresentante legale della persona giuridica è subordinata alla specificazione, nell'atto da notificare, della sua residenza, domicilio e dimora". Poiché tali indicazioni difettavano, la notifica non avrebbe potuto essere eseguita ai sensi dell'articolo 145 c.p.c. (alla persona fisica che rappresenta l'ente);

avverso tale decisione proponeva impugnazione (omissis) deducendo l'inammissibilità dell'opposizione tardiva. Si costituiva la (omissis) contestando la fondatezza del gravame;

la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 15 marzo 2019 accoglieva l'appello e, in riforma della decisione impugnata, dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;

secondo la Corte d'Appello, dopo un primo fallito tentativo da parte dell'ufficiale giudiziario di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo presso la sede della società, la società (omissis) avrebbe eseguito una seconda notifica presso la residenza dell'amministratore unico, del quale aveva indicato il nome, la qualità e la residenza, dati annotati nella relazione di notificazione. Tale secondo tentativo aveva avuto esito positivo, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c, per compiuta giacenza. La questione, ritenuta assorbente, imponeva la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione tardiva;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (omissis) (omissis) affidandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso (omissis) .

Considerato che:

come rilevato nel ricorso, il motivo verte sulla corretta applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 145 c.p.c., con specifico riguardo alla possibilità di eseguire la notificazione ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l'ente. In particolare, la censura riguarda il significato della dizione "alla persona fisica indicata nell'atto" che compare nell'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c. La censura è strutturata come violazione dell'articolo 145, ultimo comma c.p.c. e degli articoli 140 e 650 c.p.c., nonché dell'articolo 12 c.p.c. Si deduce la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo eseguita presso la residenza ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., per violazione dell'ultimo comma dell'articolo 145 c.p.c. perché non vi sarebbe alcun atto processuale attestante *l'indicazione della persona fisica che rappresentava la società*. Dalle risultanze processuali emergerebbe che, nella relazione di notifica del 23 marzo 2011, l'ufficiale giudiziario dichiarava di non avere notificato il decreto ingiuntivo presso la sede della (omissis) "in quanto al civico indicato non risultava tale nominativo sul campanello. Nessuno in loco per ulteriori informazioni". Secondo la ricorrente, nell'occasione, l'ufficiale giudiziario non aveva eseguito la notificazione direttamente al rappresentante della società, poiché negli atti da notificare non era inserita la *indicazione nominativa* della persona fisica del legale rappresentante e neppure la residenza, il domicilio o la dimora abituale. L'articolo 145 c.p.c. consente di procedere alla notifica nelle mani del legale rappresentante, solo se dall'atto risulta la indicazione della persona fisica che rappresenta

l'ente. Per tale ragione, il Tribunale aveva ritenuto nulla la notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. per la necessità della "indicazione del nominativo del rappresentante della sua residenza, domicilio o dimora" (Cass. Sezioni Unite, 4 giugno 2002, n. 8091). La notifica è stata poi eseguita con le formalità dell'articolo 140 c.p.c, indirizzata al legale rappresentante, il quale anche in questo caso era assente dalla propria residenza. Per tale motivo si provvedeva al deposito dell'atto presso la casa comunale e all'invio della notizia con raccomandata e anche quest'ultima, il 7 maggio 2011, era stata restituita al mittente per compiuta giacenza. La Corte d'Appello, al contrario, ha ritenuto regolare la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto le indicazioni inizialmente mancanti (nome, qualità e residenza) sarebbero state successivamente integrate da (omissis) "nella relazione di notificazione". Secondo la ricorrente, al contrario, quelle indicazioni avrebbero dovuto essere inserite soltanto "nell'atto da notificare" e non nella "relazione di notifica", perché quest'ultima è un atto dell'ufficiale giudiziario, separato dall'atto introduttivo del giudizio, che è un atto della parte. Se si consentisse all'ufficiale giudiziario di integrare le carenze dell'atto della parte, oggetto della notificazione, non avrebbe, poi, senso la previsione della possibilità di notificare l'atto (alla persona giuridica) presso la residenza del legale rappresentante, richiedendo come presupposto che il nome del legale rappresentante "sia indicato nell'atto". La giurisprudenza di legittimità in tema di notificazione a mezzo posta ha precisato che la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora, devono essere inseriti "nell'atto da notificare" e non nel "plico". In definitiva, la notifica potrà essere seguita nelle mani della persona fisica che rappresenta

la società, ma solo "qualora sia indicata nell'atto da notificare" e non altrove;

il motivo è infondato. Dalle risultanze processuali emerge pacificamente che un primo tentativo di notificazione è stato eseguito presso la sede della persona giuridica, mediante invio di copia dell'atto al rappresentante della società. In quell'occasione l'ufficiale giudiziario non è stato in grado di perfezionare la notificazione per assenza di indicazioni presso quel domicilio e per l'impossibilità, per l'agente notificatore, di acquisire informazioni *in loco*;

il secondo tentativo è stato eseguito ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. presso la persona fisica, sulla base delle corrette e complete indicazioni relative alla qualità di rappresentante legale, "nominativo, residenza, domicilio o dimora abituale";

la censura riguarda la circostanza che tali dati sarebbero state integrati in occasione del secondo tentativo, da (omissis) . che avrebbe "indicato nella relazione di notificazione il nome, la qualità e la residenza" del legale rappresentante della società destinataria dell'atto. In sostanza, le corrette e complete indicazioni sarebbero state inserite dall'emittente "nella relazione di notificazione" e non nell'atto introduttivo del giudizio che, nel caso di specie, era costituito dal ricorso per decreto ingiuntivo;

effettivamente, come correttamente rilevato dalla ricorrente, la mancata indicazione (nell'atto che va a notificato) delle generalità della persona fisica che rappresenta la società, preclude all'ufficiale giudiziario, cui in linea di principio compete la scelta del procedimento notificatorio più corretto, di ricorrere alla propria scienza privata per acquisire la relativa informazione e, dunque, non gli consente di optare (secondo quanto previsto dall'attuale dell'art. 145 c.p.c., primo comma)

per l'esecuzione in via diretta della notifica a mani o presso la residenza, la dimora o il domicilio del legale rappresentante, anziché presso la sede della società;
la norma, però, non può invece essere interpretata, così come pretende la ricorrente, nel senso che la mancata indicazione del nominativo della persona fisica che rappresenta la società, nell'atto a questa notificato presso la sede, precluda la possibilità di qualsivoglia ulteriore tentativo di notifica nei confronti del predetto soggetto;
l'articolo 145, al terzo comma, prevede la possibilità di eseguire la notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. (come nel caso di specie), "se la notificazione non può essere seguita a norma dei commi precedenti" (e cioè consegnando una copia dell'atto al rappresentante della società o alla persona addetta oppure alla persona fisica che rappresenta l'ente "qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale");
la precisazione secondo cui "nell'atto da notificare ne sia indicata" qualità, residenza o domicilio, riguarda soltanto l'ipotesi di notificazione alternativa (a seguito della riforma introdotta con la legge n. 263 del 2005): quella tra notificazione alla persona giuridica presso il rappresentante e notificazione da eseguire direttamente alla persona fisica del rappresentante legale della società;
fattispecie queste previste al primo comma, per le persone giuridiche e al secondo comma, per le società non aventi personalità giuridica e per le associazioni non riconosciute e gli altri soggetti ivi specificati;
analoga precisazione non riguarda la notifica eseguita –come nel caso di specie- ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. per l'ipotesi di esito negativo ("non può essere seguita") del tentativo di

notificazione a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 145 c.p.c;

in questo caso (quello dell'ultimo comma) la norma dispone che la notificazione si può eseguire "alla persona fisica indicata nell'atto", senza precisare quali dati e dove devono essere presenti i dati anagrafici;

pertanto, "una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e che l'atto sia stato restituito al notificante, questi può certamente riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza: ciò che, per l'appunto, è accaduto nel caso di specie" (Cass. n. 19387 del 2014, in motivazione);

avendo l (omissis) \. eseguito un primo tentativo di notifica, a mezzo posta, presso la sede di E (omissis) e, successivamente, affidato l'atto all'U.G. per la notifica all'amministratore della debitrice, di cui ha specificato nome, cognome ed indirizzo, la notificazione è rituale con conseguente tardività dell'opposizione;

va pertanto data continuità al principio affermato nella citata decisione di questa Corte del 2014 secondo cui, una volta che la prima notifica eseguita presso la sede sociale non sia andata a buon fine e l'atto sia stato restituito dall'U.G. al notificante, questi può riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicare le generalità e la residenza del destinatario;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-

quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.T.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in € 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3 in data 2 marzo 2021.

Il Presidente

DEPOSITATO
oggi, - 7 SET. 2021

Il Cancelliere
Giuseppina Ricci